



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO N. 25 del 30/12/2024

**Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI
PER II PERIODO DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 6 GENNAIO 2025**

IL SINDACO

PREMESSO

- che nell'approssimarsi delle festività natalizie, in particolare la notte di Capodanno, è consuetudine sempre più diffusa festeggiare con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- che l'utilizzo di tali prodotti, non adeguatamente sottoposto a cautele, implica un oggettivo pericolo, essendo, gli artifici pirotecnici utilizzati, comunque in grado di provocare danni all'integrità fisica, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che tale pericolo sussiste, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita destinati a produrre un mero effetto luminoso senza detonazione, soprattutto quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati ed in presenza di minori;
- che è fatto notorio, ampiamente pubblicizzato da organi televisivi e di stampa, che ogni anno l'utilizzo di artifici pirotecnici esplosivi e non, provoca incidenti con danneggiamenti a cose e lesioni anche gravi a persone e animali;

RILEVATO

- che l'utilizzo di fuochi pirotecnici del tipo di quelli sopra sommariamente descritti e inoltre potenzialmente in grado di provocare ingenti danni strutturali al patrimonio, sia in relazione al rischio da esplosione sia a quello da incendio connesso all'accensione incontrollata di tali prodotti;
- che l'accensione di fuochi pirotecnici aggrava ed incrementa l'emissione di inquinanti nell'ambiente in spregio agli adottati provvedimenti di riduzione delle emissioni di polveri sottili PM10 e biossido di azoto;
- che tra le categorie a maggiore rischio in relazione ad un utilizzo non adeguato e controllato di artifici pirotecnici vi sono i minori, i soggetti cardiopatici, gli anziani e gli animali;

VISTI

- l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi di artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi di artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3) di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che la finalità di tutela della sicurezza pubblica consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;

· gli articoli 17, 47, 53, 55 e 57 del T.U.L.P.S., approvato con RD. 18 giugno 1931, n. 773, e l'articolo 110 del relativo regolamento di esecuzione approvato con RD. 6 maggio 1940, n. 635;

. l'articolo 5 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 recante "*Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici*" ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati parametri costrittivi degli articoli pirotecnici ed è stato disposto che i prodotti pirotecnici del tipo petardo, con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5, e del tipo razzo, con limiti superiori a quelli previsti nel comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo nell'ambito di spettacoli autorizzati;

.la legge 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possano verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o che abbiano l'effetto di ridurre la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;

.la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale, con nota n. 557/PAS/U/014043/X.V.H.8 del 11/12/2023 finalizzata anche a prevenire ii verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all'utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle Festività natalizie e di fine anno;

VISTI IN PARTICOLARE

. l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale ii Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

. l'articolo 54, comma 4-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

RITENUTO CHE

- le esperienze concretamente registrate negli anni passati nella città di Gioia Tauro e le testimonianze di organi di stampa e televisivi evidenziano, come fatto notorio, non necessitante di altro elemento di prova, che l'utilizzo al di fuori di ogni cautela di artifici esplosivi e/o infiammabili provoca danni a persone, animali e cose;

- sussiste, pertanto, l'urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone mediante provvedimenti finalizzati a contrastare o quantomeno ridurre fenomeni del tipo di quelli descritti, idonei ad arrecare danni a persone, animali, cose nonché al patrimonio del Comune di Gioia Tauro;

- nella definizione delle misure di prevenzione, occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

- in relazione ai potenziali e segnalati rischi, l'unica misura possibile e rappresentata dal divieto di utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile od esplosivo di cui sia oggettivamente

comprovata per caratteristiche strutturali la potenziale pericolosità, nel periodo dal 30 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

ORDINA

per i motivi evidenziati in premessa, dalle ore **00:01 del 30 dicembre 2024 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2025**, nel territorio di Gioia Tauro, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D.Lgs., 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati, se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:

1. il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorchè di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'allegato I, lettera A), numero 1}, lettera a) punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;
2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'articolo 57 TULPS;
3. il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

INFORMA CHE

- L'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

- Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

- Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

- Gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;

RACCOMANDA

· ai cittadini, di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo né, tantomeno, di provare a riaccenderli;

· agli esercenti, di vigilare affinché ai minori non vengano venduti materiali esplosivi, al fine, inoltre, di scongiurare i gravi pericoli derivanti dall'utilizzo improprio o maldestro;

DISPONE

· che copia della presente sia pubblicata sul sito istituzionale, nonché all'Albo Pretorio dell'Ente, per l'informazione alla cittadinanza e che venga notificata, mediante PEC:

Al Comando di Polizia Locale

Alla Prefettura di Reggio Calabria

Alla Compagnia dei Carabinieri di Gioia Tauro

Al Commissariato di Polizia di Stato di Gioia Tauro

Al Comando Guardia di Finanza di Gioia Tauro

AVVERTE CHE

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito a i sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 sopra citato, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

IL SINDACO

Avv. Simona Scarcella

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)